



**Accordo di Cooperazione
dell'Azienda Unità Sanitaria
Locale di Modena**

n. 0001

**Accordo di Cooperazione Tecnica
stipulato tra l'Azienda Unità Sanitaria
Locale di Modena e la Rete
Internazionale di Ricerche in
Gerontologia e Sistemi di Cura
nell'Invecchiamento (RedeGeronto),
per le finalità qui specificate.**

L'Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena, con sede in Via S. Giovanni del Cantone, 23, 41121 Modena, rappresentata in questo atto dal suo Rappresentante Legale, Dott. Mattia Altini, e la **REDE INTERNACIONAL DE PESQUISAS EM GERONTOLOGIA E SISTEMAS DE CUIDADO NO ENVELHECIMENTO (REDEGERONTO)**, persona giuridica di diritto privato, iscritta al CNPJ n. 26.044.228/0001-77, con sede in STCA (Centro Attività) 11, lotto 05, sala 302-B, Lago Norte – Brasília/DF, di seguito denominata CONVENZIONATA, decidono di stipulare il presente Accordo, rispettando la Legge 8.666/93, con l'obiettivo di cooperazione reciproca, per il quale propongono di:

CLAUSOLA PRIMA – OGGETTO

Il presente Accordo ha per oggetto la combinazione degli sforzi tra **l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena e REDE GERONTO**, per fornire cooperazione tecnica, produzione di conoscenze e materiali innovativi e progetti di ricerca scientifica nel campo della salute e dell'invecchiamento umano.

CLAUSOLA SECONDA – OBBLIGHI

Nel rispetto della legislazione vigente, le parti si impegnano a:

a) mettere a disposizione professori per partnership accademiche;



b) concedere spazi fisici adeguati per corsi, conferenze, gruppi di ricerca, panel e seminari, nonché sviluppare ricerche e produzioni accademiche relative ai risultati ottenuti nelle analisi elaborate nelle aree della salute e dell'invecchiamento;

c) facilitare l'educazione e la formazione continua in salute e invecchiamento per docenti e personale tecnico amministrativo;

d) facilitare la mobilità di persone e conoscenze per migliorare i temi relativi alla salute e all'invecchiamento umano per la realizzazione di progetti di ricerca innovativi.

CLAUSOLA TERZA – DISPOSIZIONI GENERALI

Per l'esecuzione del presente Accordo, le parti potranno definire, mediante piani di lavoro specifici, le azioni, eventuali implicazioni di ordine finanziario, scadenze, risorse fisiche e/o umane, nonché qualsiasi altro impegno da assumere.

CLAUSOLA QUARTA – RISORSE

Il presente Accordo di Cooperazione Tecnica **non** prevede il trasferimento di risorse finanziarie/budgetarie tra le parti. Qualora si renda necessario il trasferimento di risorse finanziarie/budgetarie per la realizzazione di azioni congiunte derivanti da questo accordo, dovrà essere stipulato uno strumento specifico.

CLAUSOLA QUINTA – DURATA

Il presente Accordo avrà una durata di tre anni, potrà essere modificato tramite Atto Aggiuntivo e potrà essere rescisso da una delle parti, previo preavviso di trenta giorni, nel rispetto degli impegni assunti.

CLAUSOLA SESTA – FORO

Per le questioni derivanti dal presente Accordo, viene eletto il Foro della Giustizia Federale di Brasilia, DF, con espressa rinuncia a qualsiasi altro, per quanto speciale o privilegiato esso sia.

Le parti firmano il presente strumento in due copie di uguale contenuto e forma alla presenza di due testimoni affinché produca i suoi legittimi effetti.

Brasília,

15 ottobre 2025

AZIENDA USL DI MODENA

REDE GERONTO